

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2023
414/2023/E/COM

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E AL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ, DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI
NEI SETTORI DI COMPETENZA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1265^a riunione del 26 settembre 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge del 7 agosto 2015, n. 124;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2012;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, n. 273/05 recante in Allegato il "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 236/2018/A, recante disposizioni sul contributo per il funzionamento dovuto per l'anno 2018;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 355/2019/A, recante disposizioni sul contributo per il funzionamento dovuto per l'anno 2019;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 358/2020/A, recante disposizioni sul contributo per il funzionamento dovuto per l'anno 2020;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 334/2021/A, recante disposizioni sul contributo per il funzionamento per l'anno 2021;

- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 460/2022/A, recante disposizioni sul contributo per il funzionamento per l’anno 2022.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 38, della legge 481/95, come modificato dall’articolo 1, comma 68 bis, della legge 266/05, stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori regolati, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dai bilanci riferiti all’ultimo esercizio;
- l’Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dall’articolo 1, comma 65, della legge 266/05;
- l’articolo 2, comma 40, della legge 481/95, come modificato dall’articolo 18, comma 24, della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscono direttamente al bilancio dell’Autorità;
- l’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/11 dispone il trasferimento all’Autorità delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l’articolo 24 bis, del decreto-legge 1/12, coordinato con la legge di conversione 27/12, dispone che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità, in relazione alle disposizioni contenute dal sopra citato articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/11, si provveda mediante un contributo, di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- il contributo versato in favore dell’Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori di propria competenza costituisce l’unica fonte di entrata dell’Autorità per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
- la mancata contribuzione da parte di alcuni soggetti operanti nei settori regolati dall’Autorità pregiudica il rispetto del principio per cui le attività devono essere svolte in condizioni di uguaglianza tra gli operatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in base alle modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento di cui alla deliberazione 143/07 e alle deliberazioni dell’Autorità recanti disposizioni sul contributo per il funzionamento dovuto per gli anni 2018-2022:
 - i soggetti obbligati, per ciascun anno e nei termini ivi indicati, effettuano il versamento del contributo dovuto e inviano successivamente apposita

- dichiarazione conforme al modello reso disponibile dall’Autorità sul proprio sito internet, contenente informazioni anagrafiche ed economiche;
- gli Uffici esercitano un’attività di verifica e controllo, sia con riferimento all’effettuazione del versamento del contributo, sia con riferimento alle dichiarazioni pervenute e ai dati economici ivi riportati; ciò anche mediante confronto con i bilanci di esercizio e con i Conti Annuali Separati dei soggetti operanti nei settori dell’energia, del gas e del servizio idrico integrato, ovvero delle singole attività che lo compongono;
 - all’esito delle verifiche svolte, l’Autorità procede, nelle ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, ad adottare le previste azioni di riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo sul Portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito anche: ADER), dell’importo dovuto e non versato, oltre agli interessi legali;
- a seguito delle verifiche svolte dagli Uffici, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, sui mancati versamenti per l’anno 2018 da parte dei soggetti operanti nei settori dell’elettricità, del gas e dei servizi idrici, è emerso che alcuni soggetti non avevano ottemperato agli adempimenti previsti in materia di contribuzione agli oneri di funzionamento per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
 - nei confronti dei soggetti di cui al precedente alinea gli Uffici dell’Autorità hanno avviato le necessarie azioni di recupero del contributo dovuto e non versato, inviando:
 - un primo invito ad adempiere, nei modi e nei tempi riportati nelle comunicazioni, agli obblighi informativi e al versamento del contributo dovuto;
 - un secondo invito ad adempiere, nei modi e nei tempi riportati nelle comunicazioni, completo della determinazione d’ufficio del contributo dovuto, sotto pena dei successivi atti propedeutici alla riscossione coattiva, efficace anche come atto interruttivo dei termini di prescrizione;
 - molti operatori hanno riscontrato gli invii di cui al precedente alinea, regolarizzando la loro posizione con riferimento sia agli obblighi informativi che a quelli contributivi;
 - le società di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, non hanno fornito alcun riscontro agli inviti ricevuti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario intimare alle società di cui all’Allegato A, per le rispettive annualità di riferimento e con le modalità previste negli inviti già trasmessi dagli Uffici:
 - di inviare le dichiarazioni previste per la determinazione del contributo da versare, contenenti le informazioni anagrafiche ed economiche;
 - di versare il contributo di funzionamento dovuto e trasmettere la relativa attestazione di avvenuto pagamento;
- la mancata ottemperanza alla presente intimazione, da parte delle citate società,

costituisca presupposto per l'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo sul Portale dell'ADER, delle somme non versate, aumentate degli interessi legali dovuti

DELIBERA

1. di intimare, ai sensi dell'art. 7, del d.P.R. 244/01, alle società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di adempiere entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e con le modalità previste negli inviti già trasmessi dagli Uffici:
 - all'invio delle dichiarazioni contenenti le informazioni anagrafiche ed economiche;
 - al versamento del contributo all'onere di funzionamento dovuto e alla trasmissione della relativa attestazione di avvenuto pagamento all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.arera.it;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1, costituisca presupposto per l'adozione dei provvedimenti per la riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo sul Portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle somme non versate, aumentate degli interessi legali dovuti;
3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, alle società elencate nell'Allegato A;
4. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini